

TI_GERICHTE 15.2011.18 vom 7. März 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-03-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2011.18

FR: TI_GERICHTE 15.2011.18 du 7 mars 2011

IT: TI_GERICHTE 15.2011.18 del 7 marzo 2011

Regeste

Tempestività. Spese esecutive ex art. 818 cpv. 1 cifra 2 CC

Erwägungen

E. 1

Il ricorso all'Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso di specie l'elenco oneri della particella n. _____ RFD di _____ è stato depositato una prima volta a decorrere dal

E. 1.2

. Di conseguenza l'elenco oneri nell'esecuzione n. _____ è rettificato come segue:

E. 1.2.1

sub A alla voce ipoteche convenzionali n. 2 in luogo di "Spese legali fr. 40'000.00" è iscritto "Spese legali fr. 30'000.00".

E. 1.3

Le altre poste dell'elenco oneri rimangono immutate. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - _____. PA 1, _____; - _____. PA 2, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente

Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

E. 2

Sia nell'esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all'art. 155 cpv. 1 LEF) tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 156 prima proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 102 RFF).

E. 3

Per l'art. 140 cpv. 1 LEF prima dell'incanto l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L'elenco oneri è

poi comunicato agli interessati con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell'elenco oneri, le pretese ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l'esecuzione in corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF). Se la contestazione verte su un diritto iscritto nell'elenco oneri deve essere avviata la procedura di appuramento dell'elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al giudice ma all'autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003 , § 28 n. 39, p. 236/237). L'art. 39 cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l'ufficio procede a norma dell'art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità dell'art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111).

E. 4

pag. 39; Häusermann/Stöckli/ Feuz , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31 ad art. 138).

E. 5

L'ufficio esecuzione non può rifiutare l'iscrizione degli oneri che risultano dall'estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell'ufficio e dell'autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l'iscrizione nell'elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l'assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l'assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull'esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l'ufficio a respingerne l'inserimento nell'elenco oneri (cfr. Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare l'elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell'art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA

E. 9

settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]). 6. Per l'art. 818 cpv. 1 cifra 2 CC la garanzia del pegno immobiliare si estende anche alle spese relative alla procedura di esecuzione del credito garantito. Tale garanzia rappresenta un'ipoteca legale diretta, che nasce ope legis, senza necessità di iscrizione a registro fondiario (Riemer , Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II , Berna 1986, p. 93, N. 31). Ne consegue che anche dette spese, in quanto riferite alla procedura esecutiva a dipendenza di crediti garantiti da ipoteche legali, vanno iscritte nell'elenco oneri. Quali spese dell'esecuzione ex art. 818 cpv. 1 cifra 2 CC sono considerate le spese causate dalla procedura di rigetto dell'opposizione ma non le spese di una precedente procedura ordinaria di accertamento del credito o del diritto di pegno (Trauffer, Basler Kommentar zum ZGB, vol. II, 2 a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 7 ad art. 818) e neppure, a maggior ragione, le spese causate al creditore da trattative fatte con terzi o con lo stesso debitore tendenti alla realizzazione del bene immobile oggetto del diritto di pegno. Questo perché questi costi non sono in relazione con il proseguo della procedura esecutiva. Nel caso di specie l'importo di fr. 10'000.00 notificato da PI 1 a titolo di spese legali sorte dopo il 18 novembre 2010 non costituisce una spesa esecutiva ai sensi del

menzionato disposto di legge. Infatti, come emerge dalle osservazioni della creditrice, questi costi sono stati generati dalle discussioni, telefonate, corrispondenza e negoziazioni avvenute nei giorni precedenti l'incanto a seguito della proposta di acquisto del fondo che avrebbe presentato il legale del debitore e non sono in relazione alla procedura esecutiva di realizzazione del pegno in quanto tale. 7. Da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2, 151 ss., 155 cpv. 1, 156 LEF; 36 cpv. 1 e 2, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1, 102 RFF; ; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia 1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.